

2. essere in possesso di specifica estensione dell'accreditamento secondo la norma EN/ISO/CEI 17020:2012 per l'attività oggetto della richiesta;

3. essere provvisti o assumere l'impegno ad estendere alla nuova attività la copertura assicurativa della polizza per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile, già sottoscritta per le attività previste dal decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78;

4. essere in possesso di accreditamento o estensione dell'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 per le attività previste dall'istruzione di imballaggio P200 dell'ADR/RID/ADN.

5. disporre di personale inserito in una struttura organizzativa appropriata, capace, competente e qualificata per assolvere correttamente le proprie funzioni tecniche;

6. avere accesso alle installazioni e al necessario materiale;

7. garantire la confidenzialità commerciale delle attività commerciali e delle attività protette da diritti esclusivi, esercitati dai fabbricanti o da altre entità;

8. garantire la separazione chiara tra le attività di controllo propriamente dette dalle altre attività;

9. disporre di un documentato sistema di qualità;

10. garantire che le prove e i controlli stabiliti nella norma applicabile e nel dell'ADR/RID/ADN ed IMDG CODE siano bene effettuati;

11. mantenere un efficace e appropriato sistema di rapporti e di registrazioni conformemente ai paragrafi 1.8.7 e 1.8.8 del dell'ADR/RID/ADN ed IMDG CODE.

18A00246

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 novembre 2017.

**Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori.**

### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto in particolare l'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, concernente la procedura per il riconoscimento degli organismi pagatori;

Vista la Linea direttrice n. 1 per il riconoscimento adottata dalla Commissione europea il 16 gennaio 2015;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), e, in particolare l'art. 3, comma 2, il quale prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le modalità e le procedure per il relativo procedimento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 riguardante la ripartizione tra la funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e di concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2001, recante criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2007, recante individuazione dell'autorità competente per le funzioni istruttorie relative al rilascio e al ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori e per l'esecuzione dei compiti assegnati dal regolamento (CE) n. 885/2006;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2007, recante riconoscimento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale organismo di coordinamento per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 91 del 19 aprile 2007, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 885/2006 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori;



Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 197 del 26 agosto 2009, recante rideterminazione dell'autorità competente all'adozione dei provvedimenti di rilascio e ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori;

Visto il decreto del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del 30 gennaio 2015, prot. n. 697 con il quale è stato confermato il riconoscimento di Agea quale organismo di coordinamento ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Considerato che l'art. 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, prevede che l'autorità competente designa un organismo di audit e lo incarica di eseguire un esame (riesame pre-riconoscimento) prima della concessione del riconoscimento;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, l'organismo di audit è un'autorità di revisione contabile, oppure un altro organismo pubblico o privato, o un'unità organizzativa di un'autorità, in possesso delle qualifiche, competenze e capacità necessarie per effettuare revisioni ed indipendenti dall'organismo pagatore oggetto del riconoscimento;

Ritenuta, pertanto, necessaria la rideterminazione dell'autorità competente all'adozione del provvedimento di rilascio e ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori in coerenza con la ripartizione delle competenze e delle attribuzioni discendenti dal decreto legislativo n. 165/2001 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105/2013;

Ritenuto che le modifiche apportate dai citati regolamenti unionali al quadro normativo relativo alla disciplina degli organismi pagatori rendono necessaria l'adozione di nuove modalità e procedure;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 ottobre 2017;

Decreta:

Art. 1.

*Autorità competente*

1. L'autorità competente all'adozione dei provvedimenti di rilascio e ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori, di cui all'art. 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 908/2014, è individuata nel direttore generale per le politiche internazionali e dell'Unione europea, incaricato presso il Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale.

Art. 2.

*Organismo di audit*

1. L'organismo di audit di cui all'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 908/2014 è individuato, dall'autorità competente, secondo quanto stabilito dalla normativa unionale e nazionale vigente.

Art. 3.

*Riconoscimento degli organismi pagatori*

1. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai fini del riconoscimento di organismo pagatore dei servizi ed organismi dalle stesse istituiti, inoltrano, con posta elettronica certificata (PEC), apposita istanza all'autorità competente, specificando i regimi di spesa per i quali è richiesto il riconoscimento di organismo pagatore.

2. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

a) l'atto costitutivo dell'organismo o del servizio e, ove prescritto, lo statuto, da cui devono risultare i poteri, gli obblighi e le responsabilità dell'organismo o del servizio, nonché la struttura organizzativa, la definizione delle funzioni e della pianta organica con evidenziazione che i contratti di lavoro del personale dell'organismo diano un'adeguata garanzia di stabilità, in coerenza con il regolamento (UE) n. 907/2014;

b) gli atti inerenti le attività di formazione del personale, con particolare riferimento alla materia di sensibilizzazione al problema delle frodi;

c) gli eventuali atti formali attraverso i quali si attribuisce ad altri organismi o servizi la delega di funzioni di cui al paragrafo 1, lettera C) dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 907/2014;

d) la descrizione delle procedure amministrative, contabili e di controllo interno sulla base delle quali saranno effettuati i pagamenti in attuazione delle norme europee;

e) la descrizione delle procedure di monitoraggio per prevenire ed individuare frodi ed irregolarità;

f) la descrizione delle procedure e la documentazione per i regimi di spesa per i quali è richiesto il riconoscimento;

g) le disposizioni adottate per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;

h) gli esiti della verifica dell'organismo di coordinamento AGEA, di cui in premessa, in cui si attesta l'idoneità del sistema informatico dell'organismo o del servizio ad assicurare il corretto e regolare flusso dei dati necessari agli adempimenti previsti dalla regolamentazione europea;

i) il sistema istituito per individuare tutti gli importi dovuti e per annotare in un registro dei debitori tutti i debiti prima che siano riscossi;


l) le misure adottate e gli atti comprovanti l'assenza di conflitti di interesse;

m) il mansionario;

n) la documentazione attestante l'avvenuta richiesta di certificazione della sicurezza dei sistemi d'informazione secondo lo standard ISO 27001.

3. Ai fini del riconoscimento, gli organismi o servizi istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano si conformano ai criteri contenuti nell'Allegato I al regolamento (UE) n. 907/2014, nonché alle specifiche Linee direttrici adottate dalla Commissione europea.

4. L'autorità competente, entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, provvede a trasmettere all'organismo di audit la documentazione di cui al comma 2, necessaria



alla predisposizione della relazione così come previsto dall'art. 1, paragrafo 3, comma 3, del regolamento (UE) n. 908/2014.

5. Entro venti giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 2, l'organismo di audit, comunica, con PEC, al richiedente il calendario delle verifiche, ai fini del riscontro delle condizioni per il riconoscimento previste dalla regolamentazione europea, dandone avviso all'autorità competente.

6. Il termine entro il quale l'organismo di audit completa l'istruttoria è fissato in novanta giorni dalla data di inizio dell'attività di verifica che deve essere avviata entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2.

7. Entro trenta giorni dal completamento delle attività di verifica di cui al comma 4, l'organismo di audit presenta all'autorità competente, mediante PEC, la relazione di cui al medesimo comma 4.

8. L'autorità competente, acquisito l'avviso dell'organismo di coordinamento AGEA, procede, nei successivi trenta giorni, sulla base della relazione dell'organismo di audit, all'adozione dell'atto formale per il riconoscimento ove ritiene sussistenti i requisiti a tal fine prescritti dalla regolamentazione comunitaria di settore.

#### Art. 4.

##### *Riconoscimento provvisorio*

1. Qualora, all'esito delle attività di verifica di cui all'art. 3, l'autorità competente accerti che non risultano soddisfatte le condizioni prescritte per il riconoscimento, in conformità all'art. 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 908/2014, fornisce all'organismo o servizio, con lettera inviata tramite PEC, le istruzioni indicanti le condizioni da rispettare per il riconoscimento.

2. Al fine di consentire all'organismo o servizio di attuare le modifiche necessarie per soddisfare le condizioni di cui al comma 1, con apposito decreto direttoriale può essere accordato il riconoscimento a titolo provvisorio per un periodo che sarà fissato in funzione della gravità del problema riscontrato e, comunque, non superiore a dodici mesi.

3. Il termine di cui al comma 2, può essere prorogato, in casi debitamente giustificati e previa autorizzazione della Commissione europea, su richiesta dello Stato membro.

4. Il riconoscimento a titolo provvisorio è accordato esclusivamente nelle ipotesi in cui le carenze riscontrate non incidano sulla regolarità delle operazioni oggetto di finanziamento dell'Unione europea.

#### Art. 5.

##### *Effetti del riconoscimento*

1. Le competenze e le funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013, dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, sono attribuite all'organismo pagatore con decorrenza dalle campagne o annualità che iniziano nell'esercizio finanziario successivo a quello del riconoscimento.

#### Art. 6.

##### *Modifica del riconoscimento*

1. Qualora l'organismo pagatore intenda ampliare i regimi di spesa per i quali è stato riconosciuto, deve presentare specifica istanza, tramite PEC, all'autorità competente, ai fini dell'ampliamento del riconoscimento.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione integrativa correlata alla nuova assunzione della responsabilità di spesa.

3. Ai fini della modifica del riconoscimento, l'attività istruttoria è condotta dall'autorità competente la quale comunica con PEC il calendario delle verifiche necessarie per il riscontro delle condizioni per la modifica del riconoscimento.

4. Ai fini degli effetti della modifica del riconoscimento si applica l'art. 5.

#### Art. 7.

##### *Riesame del riconoscimento*

1. In conformità all'art. 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 908/2014, l'autorità competente esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori, anche per mezzo dell'esame delle certificazioni e delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, al fine di assicurare il soddisfacimento da parte dei medesimi dei criteri per il riconoscimento.

2. L'attività di supervisione di cui al comma 1 è esercitata, altresì, sulla base di ogni utile elemento che l'organismo di coordinamento AGEA fornisce all'autorità competente.

3. Qualora una o più condizioni prescritte per il riconoscimento non siano più rispettate o presentino lacune, tali da incidere sulla capacità di esercitare le funzioni proprie degli organismi pagatori, l'autorità competente sottopone a verifica il riconoscimento concesso all'organismo pagatore.

4. Sulla base delle risultanze delle verifiche di cui al comma 3, l'autorità competente comunica all'organismo pagatore interessato il relativo piano di interventi correttivi da attuare nonché il termine entro il quale lo stesso deve essere realizzato e che, comunque, non può essere superiore a dodici mesi.


5. L'autorità competente informa la Commissione europea in merito al piano e alla sua esecuzione.

#### Art. 8.

##### *Revoca del riconoscimento*

1. Qualora l'organismo pagatore non attui integralmente e nel termine stabilito il piano di interventi correttivi di cui all'art. 7, comma 4, l'autorità competente adotta con proprio decreto, acquisito l'avviso dell'organismo di coordinamento AGEA, l'atto di revoca del riconoscimento.

2. Le funzioni dell'organismo pagatore cui è revocato il riconoscimento, in assenza di individuazione e di riconoscimento di altro organismo, sono assunte dall'organismo pagatore AGEA, affinché i pagamenti ai beneficiari non siano interrotti.



## Art. 9.

*Comunicazioni*

1. L'organismo di coordinamento comunica alla Commissione europea, nei termini e con le modalità previste dalla regolamentazione dell'Unione europea, i provvedimenti adottati dall'autorità competente in materia di riconoscimento e di revoca delle funzioni di organismo pagatore previste dal presente decreto.

## Art. 10.

*Abrogazioni*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti ministeriali 20 ottobre 2006, 27 marzo 2007 e 17 giugno 2009, citati in premessa.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2017

*Il Ministro:* MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017  
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 945

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI  
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012,  
N. 252

Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori.

## ONERI ELIMINATI

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri informativi per il cittadino e le imprese.

## ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri informativi per il cittadino e le imprese.

18A00250

DECRETO 29 dicembre 2017.

**Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Modena», per le tipologie Spumante e Frizzante, limitatamente alla campagna vendemmiale 2017/2018.**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla disposizioni applicative del citato regolamento (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 118-*octodecies*, par. 3, e del citato regolamento (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Modena o di Modena»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

Visto in particolare l'art. 6, comma 2, del sopra citato disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Modena o di Modena», che prevede la facoltà per il Ministero di poter ridurre i limiti dell'acidità totale minima;

